



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI
PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
LEGGE 240/2010**

(emanato con Decreto Rettorale Rep.n.7338 del 28 luglio 2023 - in vigore dal 15 agosto 2023)



Sommario

TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI	3
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 Presupposti e limiti	3
Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti	4
Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata	4
TITOLO II CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)	4
Art. 5 Requisiti per la partecipazione	4
Art. 6 Procedimento selettivo	5
Art. 7 Commissione di valutazione	6
Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature	7
Art. 9 Termine di conclusione del procedimento	9
Art. 10 Proposta di chiamata del candidato selezionato	9
TITOLO III CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010)	10
Capo I – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior)- art. 24 co. 5	10
Art. 11 Commissione di valutazione	10
Art. 12 Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione	10
Art. 13 Criteri di valutazione	11
Art. 14 Proposta di chiamata del candidato valutato	12
Capo II – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona - ex art. 24 co. 6	12
Art. 15 Avvio della procedura valutativa	12
Art. 16 Oggetto della valutazione	13
Art. 17 Criteri di valutazione applicati	13
Art. 18 Termine di conclusione del procedimento	15
Art. 19 Proposta di chiamata del candidato valutato	15
TITOLO IV NORME FINALI	16
Art. 20 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 Legge n. 230/2005	16
Art. 21 Chiamata del candidato	16
Art. 22 Trasferimenti e mobilità per le chiamate nelle Università	16
Art. 23 Norma transitoria	16



TITOLO I
PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989 e delle disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 240/2010, nel rispetto del codice etico, disciplina la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia in ottemperanza dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, n. 251 dell'11 marzo 2005.

2. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento (a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti), l'Università di Verona con decreto rettorale procede alla nomina in ruolo del professore universitario chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 Presupposti e limiti

1. L'Università di Verona, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della Programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del d.l. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché del Piano triennale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge 240/2010 e dell'art. 4 del d.lgs. 49/2012 attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

2. La programmazione dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010.

3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, i candidati aventi un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. Il regime delle incompatibilità previsto dal precedente comma non si applica ai rapporti di coniugio e a quelli equiparati ai sensi della legge 76/2016 né alle chiamate disposte ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modifiche.

5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale. La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.

6. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più annualità, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.



7. L'Ateneo può concordare la sottoscrizione di fidejussioni della durata di cinque anni ripetibili fino alla scadenza dell'intero periodo normativamente previsto (15 anni), nei casi ove sia accertata e verificabile la capacità del soggetto finanziatore di assolvere pienamente alla copertura degli oneri finanziari relativi ai contratti attivati oggetto della convenzione stipulata.

8. Nel caso di Enti finanziatori Pubblici e di Fondazioni Bancarie che scelgono di corrispondere l'importo in più annualità, è possibile la copertura di posti di professori senza la sottoscrizione della fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti, nell'effettuare la proposta di attivazione delle procedure selettive o valutative agli Organi Accademici, devono trasmettere l'estratto del verbale dei rispettivi consigli in cui si evinca la coerenza tra la richiesta di copertura del posto e le linee di sviluppo strategico del Dipartimento e l'esito della votazione.

2. I Dipartimenti nel proporre la Commissione giudicatrice devono allegare i curriculum vitae dei commissari e la valutazione positiva dell'università di appartenenza, attestata in conformità all'art. 7, comma 2.

3. I Dipartimenti nell'effettuare la proposta di chiamata del candidato prescelto devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione l'estratto del verbale, nel quale viene riportato in maniera sintetica il giudizio della Commissione relativamente ai candidati idonei e viene evidenziata la coerenza tra la chiamata e la caratterizzazione strategica del Dipartimento, con l'esito della votazione.

Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata

1. Sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale e del Piano triennale di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della Legge n. 240/2010, il Dipartimento a cui il Consiglio di Amministrazione ha assegnato il posto di professore attiva il procedimento di chiamata, deliberando il bando.

2. Il Dipartimento inoltre stabilisce per le procedure art. 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 8. Nella medesima seduta il Dipartimento delibera altresì se far svolgere un seminario ai candidati idonei prima della deliberazione sulla chiamata.

3. Il bando è deliberato dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori di prima fascia per posti di professore di prima fascia e alla prima e seconda fascia per posti di seconda fascia.

TITOLO II

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 5 Requisiti per la partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 al procedimento di chiamata possono partecipare:



- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 6 Procedimento selettivo

- 1. La chiamata ha luogo previo svolgimento di un procedimento selettivo che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2. Il procedimento di chiamata ha luogo previa emanazione di un apposito bando, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando è affisso all'Albo ufficiale di Ateneo per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell'Unione Europea.
- 3. Il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 4. Il Consiglio di Dipartimento, cui è stato assegnato il posto, delibera il bando che deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando e la fascia per la quale vengono richiesti i posti;
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni (tipologia di impegno didattico e scientifico), sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - d) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, ove previsti;
 - e) il dipartimento di afferenza;
 - f) la sede prevalente di lavoro;
 - g) la modalità di selezione, che può comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica;



- h) i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni in conformità al decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;
- i) l'indicazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione;
- l) l'indicazione – in coerenza con il comma 4 dell'art. 8 – dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- m) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico-sanitario, l'indicazione dell'azienda sanitaria o del soggetto pubblico o privato accreditato presso il quale l'attività sarà svolta nonché l'indicazione degli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari. Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico-sanitario, la delibera del Dipartimento dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'Azienda Sanitaria interessata:
- 1) per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
 - 2) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del D.lgs. 517/99.
- n) l'eventuale necessità, ai fini della proposta di chiamata, di tenere presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo.

Art. 7 Commissione di valutazione

1. La selezione è effettuata da una Commissione, nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha attivato la procedura, composta da professori universitari di ruolo:

- tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di prima fascia;
- tre professori, almeno due dei quali di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di seconda fascia.

La maggioranza dei componenti deve essere esterna all'Ateneo.

2. I commissari devono essere in ruolo presso atenei italiani o stranieri. I commissari provenienti da atenei italiani devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione ed essere in possesso della valutazione positiva, prevista dall'art. 6, comma 7, Legge n. 240/2010 ed oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da parte dell'interessato ex d.P.R. n. 445/2000. In caso di settori di ridotta consistenza numerica si ricorre a professori del macrosettore. I commissari esteri sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, inquadrati in un ruolo equivalente sulla base di tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto di selezione.

3. Un componente è scelto dal Dipartimento, gli altri vengono sorteggiati da una rosa di nominativi, aventi i requisiti sopra indicati, proposta dal Dipartimento in numero doppio rispetto ai componenti da sorteggiare. Il sorteggio, alla presenza di un dipendente inquadrato almeno in categoria D, incardinato in una delle Direzioni, sarà svolto con procedure idonee a garantire la trasparenza, la pubblicità e l'imparzialità dello stesso. In caso di sostituzione di un commissario si attingerà alla lista usata per il sorteggio seguendo l'ordine derivante dal sorteggio stesso.



4. Nella formazione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico e deve essere garantito l'equilibrio di genere, laddove possibile.

5. L'incarico di commissario presso questo Ateneo dovrà essere limitato a due procedure nel corso dell'anno solare, con riguardo alla data della nomina, considerando sia le procedure a posti di professore che quelle a posti di ricercatore. L'incarico è estendibile a tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

6. Nel caso di mobilità di un professore da un dipartimento all'altro dell'Ateneo per evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento, per i tre anni successivi alla stessa, le procedure selettive relative alla fascia e al settore del professore trasferito devono essere effettuate esclusivamente da commissari esterni all'Ateneo.

7. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

8. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.

Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 7, procede alla valutazione comparativa delle candidature per la posizione del professore di prima fascia e di seconda fascia esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:

Pubblicazioni scientifiche

Curriculum, ivi compresa l'attività clinica per i settori per i quali è previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico-sanitario

Attività Didattica

Attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario

Qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell'attività didattica tiene conto anche dell'esito di tale prova. In tale ipotesi, la prova didattica consisterà nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e potrà svolgersi anche per via telematica, in modalità sincrona in modo da garantire la simultaneità del collegamento audio-video, secondo quanto disciplinato dal bando di selezione.

2. La Commissione giudicatrice definisce – in coerenza al bando di concorso – i criteri di valutazione dei candidati e li invia al responsabile del procedimento, che provvede entro tre giorni alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. Successivamente accede alla lista dei candidati e alla relativa documentazione.



3. La valutazione dei candidati concerne i seguenti aspetti:

3.1. Pubblicazioni ivi inclusi i testi accettati per la pubblicazione

I criteri di valutazione sono:

- a) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) eventuali ulteriori criteri rilevanti per il settore a concorso.

3.2. Curriculum

La valutazione concerne i seguenti aspetti:

- a) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- c) conseguimento della titolarità di brevetti;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f) direzione e partecipazione a comitati di direzione, comitati scientifici, comitati editoriali, comitati di redazione di riviste scientifiche o di collane, trattati, enciclopedie di riconosciuto prestigio ovvero ruoli editoriali in congressi e convegni nazionali e internazionali;
- g) attività in campo clinico, per i settori interessati, in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità e al grado di responsabilità della funzione;
- h) ulteriori titoli rilevanti per il settore a concorso.

3.3. Attività didattica di livello universitario ivi inclusa l'attività didattica c.d. frontale nonché la didattica c.d. integrativa ivi inclusa l'attività svolta in qualità di relatore o tutor delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

I criteri di valutazione sono:

- a) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;



b) continuità, numerosità, intensità, varietà.

Nel caso di prova didattica: conoscenza dell'argomento trattato, rigore metodologico e capacità di esposizione.

3.4 Attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, riportata in un'apposita relazione elaborata dal candidato.

4. Sulla base della valutazione effettuata, secondo il precedente comma 1, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonei. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti.

5. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.

6. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

Art. 9 Termine di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro novanta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a trenta giorni.

2. Il Rettore può ridurre rispettivamente a 45 e 15 giorni i suddetti termini, qualora, nei casi di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione delle risorse.

3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

Art. 10 Proposta di chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di selezione, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per posti di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per posti di seconda fascia.

2. Ove previsto dal bando, ai fini della proposta di chiamata i candidati risultati idonei, ai sensi del comma 4 dell'art. 8, tengono previamente presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo.

3. La delibera di proposta di chiamata è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, sulla base del profilo scientifico, didattico, curricolare e, ove previsto, delle attività medico-assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione dell'eventuale seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, medico-assistenziali definite nel bando di selezione.



4. Il procedimento di chiamata deve concludersi mediante delibera espressa del Consiglio di Dipartimento entro il termine di tre mesi dall'approvazione degli atti. In caso di superamento del termine previsto e fino alla conclusione della procedura di chiamata, il Dipartimento non può procedere ad attivare nuove procedure, per il settore concorsuale e la fascia oggetto della procedura di chiamata.

TITOLO III
CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA
(art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010)

Capo I – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior)- art. 24 co. 5

Art. 11 Commissione di valutazione

1. Ai titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 (contratto senior), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento, nel corso del terzo anno di contratto, attiva la procedura mediante la proposta di nomina di una Commissione di valutazione e mediante la deliberazione di un avviso di valutazione trasmesso ai titolari di cui sopra, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.

2. L'avviso di valutazione deve contenere i termini e le modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni.

3. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 12 Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione

1. La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministro dell'Università, dell'istruzione e della Ricerca:

a) l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge n. 240/2010;

b) l'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010 e le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;

c) attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze.

2. La Commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della Legge n. 240/2010, il candidato ha avuto accesso al contratto.

3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del comma 9 della Legge n. 230/2005, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea,



con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione.

4. La Commissione formula un giudizio analitico ed un giudizio sintetico avente ad oggetto l'attività svolta, nei periodi temporali di cui ai commi precedenti, in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1.

5. Il candidato è valutato positivamente a condizione del raggiungimento di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.

7. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

Art. 13 Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi



i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale.

4. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.

Art. 14 Proposta di chiamata del candidato valutato

1. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia anche in coerenza con gli obiettivi didattici, scientifici e assistenziali del Piano Operativo Dipartimentale.
4. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Capo II – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona - ex art. 24 co. 6

Art. 15 Avvio della procedura valutativa

1. Il presente capo disciplina le procedure valutative bandite per la copertura di uno o più posti di professore ordinario e/o professore associato, riservate ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Verona ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura. Per partecipare alla procedura il candidato deve già essere incardinato nel medesimo settore concorsuale.
2. L'assegnazione dei posti da coprire mediante la presente procedura è proposta dal Dipartimento e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.



3. Il bando – deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dall'art. 4 comma 3 ed emanato dal Rettore – è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per quindici giorni consecutivi ed individua:

- il settore concorsuale e l'eventuale indicazione del settore scientifico disciplinare;
- eventuali riferimenti alla tipologia di impegno scientifico e all'eventuale attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze;
- il trattamento economico e previdenziale;
- i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni;
- le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento che delibera il bando. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico-sanitario, dovrà essere riportata l'indicazione dell'azienda sanitaria o di altro soggetto pubblico o privato accreditato presso la quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.

4. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 16 Oggetto della valutazione

1. Le attività oggetto di valutazione sono le seguenti:

didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;

attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche;

attività in campo clinico, ove prevista dal bando.

2. I candidati sono valutati positivamente a condizione del raggiungimento di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

3. La Commissione giudicatrice definisce – in coerenza con l'art. 17 del presente regolamento – i criteri di valutazione dei candidati e li invia al responsabile del procedimento, che provvede entro tre giorni alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. Successivamente accede alla lista dei candidati e alla relativa documentazione.

Art. 17 Criteri di valutazione applicati

1. In conformità a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del D.M. 04/08/2011 n. 344, la Commissione valuterà i candidati secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, in riferimento allo specifico settore concorsuale ovvero al settore scientifico disciplinare ove indicato nel bando.

2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;



b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

3. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale.

5. Per le attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario, la valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, riportata in un'apposita relazione elaborata dal candidato.



Art. 18 Termine di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.
2. Il Rettore può ridurre rispettivamente a 30 e 8 giorni i suddetti termini, qualora, nei casi di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari, se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione delle risorse.
3. La Commissione formula un dettagliato giudizio per ogni candidato dandone congrua e specifica motivazione sulla base dei criteri di cui all'art. 17 e redige l'elenco dei candidati valutati positivamente. Nell'ipotesi in cui il candidato sia unico la Commissione formula un dettagliato giudizio sulla base dei criteri di cui all'art. 17 ed esprime una valutazione di sintesi positiva o negativa.

Art. 19 Proposta di chiamata del candidato valutato

1. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. All'esito della procedura di valutazione, la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione, sulla base dei requisiti di cui all'art. 17 e tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali presenti nel bando.
4. Nel caso in cui l'Ateneo deliberi più di un posto in settori scientifici disciplinari oggetto della procedura valutativa, anche in momenti successivi, il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di un candidato già valutato positivamente anche sulla base di nuove esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali entro il limite di un triennio dall'approvazione degli atti.
5. La delibera viene assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
6. Il procedimento di chiamata deve concludersi mediante delibera espressa del Consiglio di Dipartimento entro il termine di tre mesi dall'approvazione degli atti. In caso di superamento del termine previsto e fino alla conclusione della procedura di chiamata, il Dipartimento non può procedere ad attivare nuove procedure.
7. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.



TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 20 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 Legge n. 230/2005

1. Nell'ipotesi dell'istituzione temporanea di posti di professori straordinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 12, Legge n. 230/2005, qualora il conferimento degli incarichi riguardi soggetti che non sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero dell'idoneità scientifica di cui alla Legge n. 210/1998 e richiamata dalla Legge n. 230/2005, le modalità di accertamento della qualificazione scientifica devono avvenire sulla base dei criteri e parametri definiti per l'attribuzione dell'abilitazione delle funzioni di prima fascia da parte di un'apposita Commissione di valutazione designata dal Dipartimento e composta ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 21 Chiamata del candidato

1. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata.
2. Il Rettore dichiara il nominativo del candidato chiamato con proprio decreto da pubblicarsi sul sito di Ateneo.
3. Il candidato chiamato è inquadrato nel ruolo dei professori universitari con decreto adottato dal Rettore.
4. Nell'ipotesi di chiamata mediante procedura selettiva di cui al titolo II o di chiamata all'esito di procedura valutativa di cui al capo II del titolo III del presente regolamento, il decreto di cui al precedente comma è adottato non prima di sessantacinque giorni e non dopo settantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
5. Il termine di cui al comma 4 non si applica nell'ipotesi in cui al procedimento di chiamata abbia partecipato un unico candidato.
6. I termini di cui al comma 4 possono essere oggetto di rinuncia da parte dell'interessato e possono essere derogati con provvedimento motivato del Rettore laddove ci fossero gravi ragioni legate alla realizzazione di piani straordinari o nel caso di posti finanziati da terzi.

Art. 22 Trasferimenti e mobilità per le chiamate nelle Università

1. Le procedure della mobilità sono disciplinate dal DM n. 367 del 29 aprile 2022. (allegato 1)
2. Resta applicata ai ricercatori a tempo indeterminato la procedura di trasferimento di cui all'art. 29 co. 10 della Legge n. 240/2010.

Art. 23 Norma transitoria

1. Le modifiche del presente regolamento non si applicano ai concorsi il cui avviso di bando è pubblicato in gazzetta ufficiale o all'albo di Ateneo alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTA** la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e, in particolare, l'articolo 5, comma 9, in base al quale le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica
- VISTA** la legge 4 novembre 2005, n. 230 recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, recante "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° settembre 2016, n. 662, recante "Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere";
- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e, in particolare, l'articolo 9, recante "Fabbisogno, budget e spese di personale", laddove



Il Ministro dell'università e della ricerca

stabilisce: “1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7. 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento.”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 26, che, al comma 2, apporta modificazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo che:

a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.



Il Ministro dell'università e della ricerca

5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «università stessa» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis»

VISTO altresì il comma 2-bis del citato articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, che inserisce, dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i seguenti commi:

“3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università.”;

VISTO inoltre il comma 2-ter dell'articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, ai sensi del quale: *“Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute”;*

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui in premessa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

SENTITO il Ministro della salute, con nota del Capo di Gabinetto, prot. 7247 del 28 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 6002 del Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1

***(Mobilità per chiamata nelle università
ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge n. 240 del 2010)***

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati, in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, e successivi aggiornamenti, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.
2. Alle procedure selettive di cui al comma 1 possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della l. 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgono attività di ricerca transnazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
3. Per le chiamate di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti è competente l'università che bandisce la procedura selettiva.
4. Le procedure sono bandite con avviso pubblicato dall'università interessata almeno nel proprio sito internet istituzionale, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo.
5. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
 - a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
 - b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
 - c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- g) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università;
 - h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.
6. All'esito della valutazione, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al primo periodo.
7. Il trattamento economico e previdenziale del chiamato è a carico dell'università, che ha bandito la procedura selettiva.

Articolo 2

***(Mobilità per chiamata negli enti pubblici di ricerca
ai sensi dell'articolo 11, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 218 del 2016)***

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016, possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso uno dei predetti enti pubblici di ricerca.
2. Le chiamate di cui al comma 1 sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività adottato dall'ente, che bandisce l'avviso di selezione.
3. Alle procedure selettive di cui al comma 2, possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'università.
4. Le procedure sono bandite con avviso pubblicato dall'ente interessato almeno nel proprio sito internet istituzionale, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente articolo.
5. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
 - a) la posizione oggetto della chiamata;
 - b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo;
 - c) le informazioni in ordine alle esigenze del piano triennale di attività che il progetto deve soddisfare;
 - d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di



Il Ministro dell'università e della ricerca

- pubblicazione dell'avviso;
- g) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.
6. I professori destinatari della chiamata possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010 per la durata del periodo di prova.
7. Il trattamento economico e previdenziale del chiamato è a carico dell'ente pubblico di ricerca, che ha bandito la procedura selettiva.

Articolo 3
(Adeguamento della normativa interna)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa vigente in tema di mobilità.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa
